

**COMUNE DI GAGGIO MONTANO**

(PROVINCIA DI BOLOGNA)

**COPIA N. 59**Trasmessa al COMITATO REGIONALE di CONTROLLO  
in data 03/07/98 con Prot. n. 3672.**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza straordinaria in prima convocazione - Seduta pubblica

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER AUTOSERVIZI PUBBLICI  
NON DI LINEA A MEZZO AUTOVETTURA (NOLEGGIO CON  
CONDUCENTE)L'anno MILLENOVECENTONOVANTOTTO, addì VENTINOVE del mese di GIUGNO  
alle ore 20.30 nella Casa Comunale.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

1) MELOSI ROBERTO	SI
2) GUALANDI BRUNO	SI
3) BAZZANI SAURO	NO
4) MARGELLI GRAZIA	SI
5) MECAGNI PATRIZIA	SI
6) PUCCI GIUSEPPE	SI
7) BOLOGNINI LAURA	NO
8) CIONI LUCIANO	SI
9) BERNARDINI ALESSANDRO	SI
10) EVANGELISTI FLAVIO	SI
11) TANARI FRANCO	SI
12) VITALI GIOVANNI	NO
13) ARIENTI GIAMPAOLO	SI
14) RAMBERTI SERGIO	SI
15) SACCHETTI ALDO	SI
16) PALMIERI ANGELO TIZIANO	SI
17) TOMMASI BRUNO	SI

Partecipa il Segretario comunale Sig. MIGLIORI DR. GIORGIO il quale provvede alla  
redazione del presente verbale.Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MELOSI ING. ROBERTO assume la  
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al  
numero 59 dell'ordine del giorno.

Nomina scrutatori i consiglieri: BERNARDINI, PUCCI, PALMIERI

DC 59.98 OGGETTO: ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO DELLE AUTOVETTURE DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il vigente Regolamento Comunale per il Servizio Pubblico delle Autovetture da Noleggio con Conducente, approvato con atto di C.C. n. 123/73;

RILEVATO che lo stesso regolamento fissa l'organico veicolare in n. 9 autovetture;

DATO ATTO che, dal lontano 1973 ad oggi sono state mutate notevolmente sia le abitudini dei cittadini, sia la fisionomia globale del territorio comportando, anche, una richiesta di maggior qualificazione dei servizi;

VISTA la deliberazione n. 107/96 con la quale il C.C. del Comune di Porretta Terme, competente in materia, accoglieva le richieste di ampliamento dell'organico del Servizio Autobus da N.N.C. funzionalmente collegato al territorio dei Comuni di Porretta T., Lizzano in B., Castel di C., Granaglione e Gaggio M.;

RITENUTO opportuno, pertanto, in funzione delle nuove esigenze manifestate, nell'interesse dell'utenza, degli stessi operatori del settore e a tutto favore del servizio prestato, dover ridurre la pianta organica da 9 a 7 autovettori;

VISTO che il Regolamento in oggetto ha ottenuto parere favorevole dalla Competente Commissione Comunale consultiva per il servizio A.N.C.C., come da Verb. n. 1/98 del 11/03/98 conservato agli atti;

VISTO il Bollettino Ufficiale Regionale n. 74 del 28/07/94 contenente le direttive impartite dalla R.E.R., per l'esercizio delle funzioni e criteri per la redazione dei regolamenti anche nell'esercizio dei servizi di Noleggio di Autovettura con conducente; L. 15/01/92, n. 21 (deliberazione Consiglio Regionale n. 2009 del 31/05/94);

VISTA la legge 31/01/94, n. 97;

VISTO il D.Lgs. 19/11/97 n. 422;

VISTA la Delibera Reg.le n. 609/95;

VISTA la legge quadro per il trasporto di persone mediante Autoservizi Pubblici non di linea n. 21 del 15/01/92;

VISTO lo Statuto dell'ente;

VISTA la L. 142/90;

ACQUISITO il parere favorevole, che viene conservato agli atti, del responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica;

CON VOTI favorevoli unanimi legalmente espressi;



## DELIBERA

- 1) di revocare la propria deliberazione n. 12/73 citata in premessa;
- 2) di approvare il nuovo regolamento per il Servizio Pubblico delle Autovetture da Noleggio con Conducente, in conformità allo schema allegato, composto di n. 53 artt., che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di richiedere alla competente amministrazione Prov.le di Bologna l'approvazione del citato regolamento A.N.C.C.





**COMUNE DI GAGGIO MONTANO**  
PROVINCIA DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER AUTOSERVIZI PUBBLICI  
NON DI LINEA A MEZZO AUTOVETTURA  
(NOLEGGIO CON CONDUCENTE)**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA  
C.C. N. 59 DEL 29/06/98**

*Power*  
PROVINCIALE DI BOLOGNA





## INDICE GENERALE

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizione dei servizi
- Art. 3 - Servizi complementari e integrativi

### CAPO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- Art. 4 - Titolo per l'esercizio del servizio
- Art. 5 - Cumulo dei titoli
- Art. 6 - Forme giuridiche di esercizio del servizio
- Art. 7 - Ambiti operativi territoriali

### CAPO III - ACQUISIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

- Art. 8 - Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 9 - Impedimenti soggettivi

### CAPO IV - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

- Art. 10 - Funzioni
- Art. 11 - Composizione e nomina
- Art. 12 - Modalità di funzionamento
- Art. 13 - Durata in carica e sostituzione dei membri

### CAPO V - CRITERI DI DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI N.C.C.

- Art. 14 - Determinazione degli organici

### CAPO VI - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- Art. 15 - Concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione
- Art. 16 - Contenuti del bando di concorso
- Art. 17 - Presentazione delle domande
- Art. 18 - Commissione di concorso
- Art. 19 - Titoli di preferenza
- Art. 20 - Materie d'esame
- Art. 21 - Validità della graduatoria
- Art. 22 - Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 23 - Validità dell'autorizzazione
- Art. 24 - Inizio del servizio

### CAPO VII - MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 25 - Trasferibilità dell'autorizzazione

- Art. 26 - Trasferibilità per causa di morte del titolare  
Art. 27 - Collaborazione familiare

CAPO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA

- Art. 28 - Obblighi dei conducenti  
Art. 29 - Obblighi specifici per l'esercente il servizio N.C.C.  
Art. 30 - Diritti dei conducenti N.C.C.  
Art. 31 - Divieti per i conducenti di N.C.C.  
Art. 32 - Divieti specifici per l'esercente il servizio N.C.C.

CAPO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONE DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO N.C.C.

- Art. 33 - Caratteristiche dei veicoli  
Art. 34 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio N.C.C.  
Art. 35 - Controllo dei veicoli  
Art. 36 - Avaria del veicolo  
Art. 37 - Veicoli di scorta

CAPO X - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 38 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.  
Art. 39 - Trasporto soggetti disabili  
Art. 40 - Tariffe  
Art. 41 - Ferie, assenze, aspettativa  
Art. 42 - Servizi con caratteristiche particolari  
Art. 43 - Vigilanza

CAPO XI - ILLECITI E SANZIONI

- Art. 44 - Sanzioni  
Art. 45 - Sanzioni amministrative pecuniarie  
Art. 46 - Diffida  
Art. 47 - Sospensione dell'autorizzazione  
Art. 48 - Sospensione cautelare dal servizio  
Art. 49 - Revoca dell'autorizzazione  
Art. 50 - decadenza dell'autorizzazione

CAPO XII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 51 - Organico



- Art. 52 - Norma di rinvio  
Art. 53 - Abrogazione di precedenti disposizioni



## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### art.1 Oggetto

1. - Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio di Noleggio Con Conducente con autovettura ( nel seguito denominato "N.C.C." ) in conformità della legge 15 gennaio 1992 n° 21 e tenuto anche conto delle direttive in materia emanate dalla Regione Emilia Romagna (Deliberazione del consiglio regionale n. 2009 del 31.05.94).
2. Le norme del presente Regolamento danno attuazione, assumendole come riferimenti normativi, alle seguenti disposizioni:
  - a) regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
  - b) legge regionale 19 dicembre 1979 n. 45 ( Normativa organica sui servizi pubblici di trasporto di interesse regionale. Delega delle funzioni amministrative);
  - c) legge regionale 14 giugno 1984 n. 31 ( Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo);
  - d) legge 17 maggio 1983, n. 217 ( Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica);
  - e) decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n.382);
  - f) regio decreto 3 marzo 1934, n.383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale);



g) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  
(Nuovo Codice della strada);

h) decreto del Presidente della Repubblica 16  
dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di  
attuazione del Nuovo Codice della strada);

i) decreto del Ministro dei Trasporti 15 dicembre  
1992, n. 572 (Regolamento recante norme sui  
dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a  
taxi o ad autonoleggio con conducente);

l) decreto del Ministro dei Trasporti 31 gennaio 1997  
(Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico);

m) deliberazione della Giunta Regionale della Regione  
Emilia-Romagna del 7 ottobre 1997 n. 1795 avente oggetto  
"Criteri e modalità per l'affidamento in sub-concessione  
dell'esercizio di servizi di trasporto pubblico di  
linea..";


n) decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422:  
"Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di  
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico  
locale".

Definizione del servizio  
1. - Il servizio di N.C.C. è definito in via generale  
dall'art. 1 e, nei suoi elementi specifici,  
rispettivamente dall'articolo 3 della legge 15 gennaio  
1992 n°21.

#### art. 3 Servizi complementari e integrativi

1. - La funzione complementare e integrativa del traspor-  
to pubblico di linea, propria dell' autoservizio di cui  
all'art. 2, può essere rafforzata in relazione a partico-  
lari esigenze territoriali, sociali o ambientali che  
inducano a ritenere più efficace e meno oneroso l'impiego  
delle autovetture n.c.c. in luogo degli autobus di linea.

2. - In tali casi il Comune provvede - previo  
coordinamento con gli enti concedenti le autoLinee - a  
stipulare appositi contratti di servizio con i titolari





delle autorizzazioni di N.C.C. ovvero con gli organismi di cui all'art.7 della legge 21/1992, per disciplinare le modalità di espletamento dei servizi integrativi, ivi compresa la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza e l'eventuale concorso finanziario del Comune medesimo.

3. - E' in ogni caso fatto salvo quanto prescritto dall'art.37 , comma 2.

## CAPO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

### art. 4

#### Titolo per l'esercizio del servizio

1. - L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'art.6 della legge 21/1992.

2. - Le modalità e i criteri per il rilascio del suddetto titolo autorizzatorio è disciplinato dagli articoli 8-9-10 e 11 della legge 21/1992 e dal presente regolamento.

### art. 5

#### Cumulo dei titoli

1. - I divieti e le possibilità di cumulo delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art. 8, comma 2, della legge 21/1992 e Deliberazione del Consiglio Regionale n° 2009 del 31.05.94 pubblicata in bollettino Regionale n° 74 del 28.07.94.

2. - Il cumulo in capo ad un medesimo titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. è ammesso fino ad un massimo di n.3 autorizzazioni dell'organico del Comune di Gaggio-Montano.

### art. 6

#### Forme giuridiche di esercizio dei servizi

1. - I titolari delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall' articolo 7 della legge 21/1992.

